

Disposizioni Tecnico-Regolamentari

sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

Decreto Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.».
(16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)

Attività territoriale a squadre

1. A far data dal 20 luglio 2016, per qualsiasi attività sportiva a squadre, è fatto obbligo alle Società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario (siano esse "ASD" oppure "non ASD"):
 - a) di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE);
 - b) di assicurare la presenza di personale formato all'uso del DAE.
2. La società sportiva ospitata ha il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla società ospitante, prima dell'inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del personale formato. La società ospitante, per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell'inizio della gara.
3. Nel caso in cui la società sportiva ospitante non adempia alla richiesta della società ospitata, quest'ultima informerà immediatamente - e comunque prima dell'inizio della gara - l'arbitro il quale provvederà, insieme alla Società ospitata, alla verifica della presenza del defibrillatore e del personale formato (si fa obbligo, per l'addetto al defibrillatore, di riportare i dati personali richiesti nella distinta di gioco con obbligo di autocertificazione attestante la qualifica ottenuta per l'uso del defibrillatore). A seguito della suddetta verifica, in assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, assumeranno gli opportuni provvedimenti disciplinari.
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

Attività regionale/interregionale/nazionale a squadre e per l'Attività individuale

Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore:

- a) di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE);
- b) di assicurare la presenza di personale formato all'uso del DAE.

Le società sportive partecipanti hanno il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla società organizzatrice o al Comitato CSI organizzatore, prima dell'inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del personale formato. La società ospitante oppure il Comitato CSI organizzatore, per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell'inizio della gara.

In caso di assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, la gara non dovrà essere disputata; gli organi giudicanti preposti disporranno i conseguenti provvedimenti tecnico-disciplinari.

Per l'attività individuale (ad ogni livello) si applica quanto previsto dal presente paragrafo.